

**REGOLAMENTO (CE) N. 663/2004 DELLA COMMISSIONE****del 7 aprile 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione dei programmi nazionali annuali di cui al regolamento (CE) n. 1221/97. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2300/97 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione i programmi anteriormente al 15 aprile di ogni anno.
- (2) L'adesione all'Unione europea della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe consentire a tali paesi di beneficiare dei programmi nazionali di cui al regolamento (CE) n. 1221/97. Affinché tali programmi possano essere presi in esame in modo uniforme per tutti gli Stati membri, la data per la loro comunicazione, per l'anno 2004, deve essere rinviata al 15 maggio 2004.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2300/97.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2300/97, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri comunicano i programmi alla Commissione anteriormente al 15 aprile di ogni anno. Tuttavia, per l'anno 2004, gli Stati membri comunicano detti programmi entro il 15 maggio.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ai programmi annuali della campagna 2004/2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2070/98 (GU L 265 del 30.9.1998, pag. 1).<sup>(2)</sup> GU L 319 del 21.11.1997, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1387/2003 (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 22).